



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE- AREA PROCEDURE CONCORSUALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato:

dott Guglielmo Garri Presidente

dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.

Dssa Francesca Aratari Giudice

nel proc. **PU 22-1/ 2022**

ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto da TAMILIA EZIO con l'assistenza del Gestore della crisi nominato dal competente OCC;

Sentito il giudice relatore e visti gli atti;

Ritenuta la competenza del Giudice adito avendo il debitore la propria residenza nel circondario del Tribunale di Velletri;

Rilevato preliminarmente che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt 268 e 269 CCII, osserva:

il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte posto che, come emerge dal ricorso e dalla relazione del Gestore della Crisi, a fronte di un passivo di oltre 400.000 euro non è proprietario di beni immobili e può contare soltanto su una retribuzione mensile di circa 2000 euro.



Quanto al patrimonio, è costituito esclusivamente da un'autovettura di risalente immatricolazione, in relazione alla quale va rimessa al liquidatore la valutazione di eventuale antieconomicità della liquidazione.

Al riguardo va considerato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione eventualmente formulati dal debitore.

In particolare, la determinazione dei limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata compete al giudice, che tiene conto di quanto occorre per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

Ritiene pertanto il Collegio che debba essere rimessa al Giudice delegato l'indicazione della somma necessaria per il sostentamento del debitore, sulla base della relazione che sul punto il liquidatore presenterà nel più breve tempo possibile, e ferma fino a quel momento l'esclusione dalla liquidazione dell'importo quantificato dal ricorrente (euro 300 mensili).

Va precisato che in mancanza di ulteriori beni da liquidare, la procedura non potrà superare il termine massimo di anni tre previsto dall'art. 283 CCII per l'esdebitazione di diritto del debitore, ove ne sussistano i presupposti.

Infine, per quanto riguarda la nomina del liquidatore, ricorrono giustificati motivi ai sensi art 358 co 2 CCII per non confermare nell'incarico i professionisti Gestori della crisi, in quanto creditori del ricorrente per il compenso professionale tuttora dovuto

PQM

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di TAMILIA EZIO cod fisc TMLZEI59L02L719X residente in Velletri via Colle San Giovanni 17

nomina in qualità di giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese
nomina liquidatore il dott Gianluca Lega con studio in Pomezia via del Mare 5

dispone



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Velletri

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni mobili registrati del debitore

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione , con avviso che il presente provvedimento costituisce
titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore ;
autorizza il ricorrente ad utilizzare, nelle more della liquidazione,
l'autovettura Peugeot a lui intestata tg DJ592YE, ferma la
preventiva valutazione da parte del liquidatore circa la
convenienza della liquidazione stessa

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente nella
misura che sarà successivamente quantificata dal giudice
delegato, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore
l'importo eccedente allo stato quantificato come in ricorso, nonché
eventuali ulteriori entrate

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori
risultanti dall'elenco in atti il termine del 14/2/2023 per la
trasmissione al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, a
pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di
rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi
dell'articolo 201 CCII.

Si notifici la sentenza a cura del liquidatore al debitore ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 12/12/2022

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dssa Raffaella Calvanese

dr Guglielmo Garri

